

## TI\_GERICHTE 72.2019.16 vom 7. Februar 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-02-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2019.16](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2019.16)

FR: TI\_GERICHTE 72.2019.16 du 7 février 2018

IT: TI\_GERICHTE 72.2019.16 del 7 febbraio 2018

### Erwägungen

#### E. 28

consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

8. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b), ovvero su circostanze di fatto certe dalle quali si può trarre, dopo un processo d'induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso, una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4). Fra questi indizi vi è la chiamata di correo, e cioè la confessione che riguarda, oltre che il confidente, anche altre persone: come ogni confessione, la chiamata in correità è, infatti, soltanto un indizio e non una testimonianza e/o una prova, provenendo essa da persona interessata e non libera (REP 1990, 353, consid. VII; 1980, 192, consid. 3; 1980, 147, consid. 4; CCRP 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, p. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in re Pi; M. Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche interrogativo, in RDAT II/1995 pag. 405 e seg.).

9. Il principio della presunzione d'innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell'art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l'attribuzione dell'onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B\_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall'art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all'imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l'applicazione del principio in dubio pro reo.

(DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B\_369/2011 del

## E. 29

luglio 2011 consid. 1.1; 6B\_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B\_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B\_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 23-24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 193-194; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

Infrazione aggravata alla LStup (punti 1.2, 1.4-1.7, 1.10, 1.17-1.24, 1.27 dell'atto d'accusa)

Pure in base alle ammissioni di IM 1 dapprima in inchiesta (VI PS 07.03.2018, AI 51, p. 7; VI PP 21.08.2018, AI 246, p. 5) e poi al dibattimento di primo grado (all. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019, pag. 9), nonché in forza dei numerosi contatti telefonici, anche giornalieri, intercorsi tra venditore e acquirente evincibili dai tabulati dell'utenza in uso all'imputato (all. 1 al VI PS 01.03.2018 \_\_\_\_\_), questa Corte ha accertato che IM 1 ha venduto 5 grammi netti di cocaina a \_\_\_\_\_.

La coerenti ripetute ammissioni di IM 1 (VI PS 07.03.2018, AI 51, p. 7; VI PP 21.08.2018, AI 246, p. 6; all. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019, pag. 9) hanno, inoltre, permesso a questa Corte di quantificare in 0,3 grammi netti la cocaina venduta a \_\_\_\_\_ come indicato nell'atto di accusa.

È, pertanto, confermato, in quanto non contestato da IM 1 e confortato da riscontri istruttori, l'addebito all'imputato dell'alienazione a terzi di 93,7 grammi di cocaina di cui ai punti 1.2 (10 grammi), 1.4 (10 grammi), 1.5 (2 grammi), 1.6 (10 grammi), 1.7 (10 grammi), 1.10 (10 grammi), 1.17 (22 grammi), 1.18 (4 grammi), 1.19 (5 grammi); 1.20 (0,2 grammi), 1.21 (5 grammi), 1.22 (0,3 grammi), 1.23 (1 grammo), 1.24 (2 grammi), 1.27 (2 grammi), 1.28 (0,2 grammi) dell'atto di accusa.

Contravvenzione alla LStup (punto 3 dell'atto d'accusa)

Infrazione aggravata alla LStup (punti 1.1, 1.3, 1.8, 1.9, 1.11-1.16, 1.25, 1.26, 1.29 dell'atto d'accusa)

Basta, al riguardo, considerare che:

14. Le chiamate in causa contestate almeno parzialmente da IM 1 su cui poggia l'accusa a suo carico sono le seguenti.

Sottolineata l'inattendibilità della versione di IM 1, che accampando motivazioni inconsistenti, quali «l'ho sempre considerato un mio amico» e «ero tutti i giorni sotto l'influsso di sostanze stupefacenti» (VI PS 12.07.2018 \_\_\_\_\_, AI 218, p. 3), esclude di avergli venduto cocaina, questa Corte non ha motivi per dubitare della bontà della chiamata in causa fatta da \_\_\_\_\_: non solo perché essa è disinteressata e confermata in sede di confronto con l'imputato (VI PS 12.07.2018 \_\_\_\_\_, AI 218, p. 3), ma anche perché non si vedono motivi per cui \_\_\_\_\_ debba ammettere di avere acquistato

cocaina mai comprata.

Trova, pertanto, conferma l'addebito a IM 1 della vendita a \_\_\_\_\_ di 50 grammi di cocaina di cui al punto 1.1 dell'atto di accusa.

Questa Corte con riferimento al punto 1.3 dell'atto di accusa, ha accertato, sulla base delle chiamate in causa a carico di IM 1 da parte di \_\_\_\_\_ e, per quanto attiene agli acquisti a \_\_\_\_\_, di \_\_\_\_\_, che l'imputato ha alienato ad \_\_\_\_\_ 100 grammi di cocaina, mentre ha per quest'ultimo fatto da tramite nella misura di 30 grammi di cocaina.

Trattasi di un accertamento evidentemente per difetto, imposto come detto dal principio accusatorio, ritenuto come la cocaina che \_\_\_\_\_ in sede d'inchiesta ha dichiarato di aver acquistato da IM 1 sia di entità superiore.

Questa Corte rileva che, anche in questo caso, la chiamata in causa è attendibile, segnatamente in quanto suffragata dall'analisi dei tabulati dell'utenza (\_\_\_\_\_) in uso a IM 1 dalla quale sono emersi numerosi contatti con l'utenza (\_\_\_\_\_) in uso a \_\_\_\_\_, contatti per l'appunto volti, come confermato da quest'ultimo, a fissare appuntamenti per l'acquisto di cocaina (VI PS 09.03.2018, AI 56, p. 5).

Quello di \_\_\_\_\_ è, inoltre, un resoconto particolareggiato quanto alle circostanze della vendita e del tutto disinteressato. Ad esso IM 1 ha contrapposto una versione manifestamente altalenante e inattendibile.

È, pertanto, da confermare l'addebito a quest'ultimo della vendita di cocaina, la cui entità va tuttavia ridotta e fissata a 88 grammi.

Partendo da un consumo ammesso da \_\_\_\_\_ di 2 grammi alla settimana di cocaina e considerato che egli ha precisato che il periodo degli acquisti per proprio fabbisogno, rifornendosi da IM 1, si è esteso da maggio 2017 a metà gennaio 2018 (ovvero è stato pari a 8 mesi e 2 settimane), l'ammontare complessivo di cocaina acquistato da \_\_\_\_\_ per sé è stato di 68 grammi ai quali vanno aggiunti 20 grammi per acquisti da lui eseguiti per conto di terzi.

L'imputazione di cui al punto 1.9 dell'atto di accusa è pertanto da confermare nella misura di 88 grammi di cocaina.

Ne consegue che l'addebito di cui al punto 1.16 dell'atto di accusa è stato confermato limitatamente a 20 grammi di cocaina, corrispondente, in applicazione del principio in dubio pro reo, alla minor quantità ammessa da IM 1.

VI. Cocaina totale alienata o procurata in altro modo a terzi

VII. Riciclaggio di denaro (punto 2 dell'atto d'accusa)

19. Dalle risultanze d'inchiesta è emerso che \_\_\_\_\_ accompagnava con la propria automobile l'amico IM 1, impossibilitato a circolare sul territorio svizzero a seguito di sanzione amministrativa, fino al confine con l'Italia. Stando allo stesso \_\_\_\_\_ ed a \_\_\_\_\_, responsabile dell'ufficio cambi \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ ubicato in prossimità del confine, l'imputato cambiava migliaia di franchi in euro, cambi valuta di cui è stato testimone anche \_\_\_\_\_ (VI PS 15.03.2018 \_\_\_\_\_ ad AI 62) e che, dopo molta ritrosia, sono stati ammessi da IM 1 limitatamente a fr. 20'000.-, con la precisazione che in un mese potevano raggiungere CHF 3'000.-/4'000.- in tutto. Tali cambi sono alquanto sospetti, essendo a quei tempi IM 1 disoccupato.

## VIII. Commisurazione della pena

Ai sensi dell'art. 19a cpv. 1 LStup chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti, è punito con una multa.

L'art. 305bis cifra 1 CP punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato.

Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.

Pur non essendo questo l'unico elemento da considerare, è anche vero che esso è importante ritenuto come, maggiore è il quantitativo di droga messa in circolazione, maggiore è il numero di persone la cui salute è messa in pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180; DTF 118 IV 342 consid. 2b; STF 6B\_558/2011 del 21 novembre 2011, consid. 3.4; STF 6B\_265/2010 del 13 agosto 2010, consid. 2.3).

La pena detentiva inflitta col presente giudizio è da espiare, non essendo realizzati i presupposti degli art. 42 e 43 CP.

## IX. Espulsione dalla Svizzera

Ai sensi del cpv. 2 di questa norma, il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciarla, se l'espulsione costituisce per lo straniero un grave caso di rigore personale e l'interesse pubblico all'espulsione non prevale sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene, in ogni modo, conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.

## VIII. Sequestri e confische

Difesa e imputato non si sono opposti alla confisca di tutto quanto in sequestro di cui all'atto d'accusa (all. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019, pag. 14).

Questa Corte ha disposto la confisca ex art. 70 cpv. 1 CP, in quanto provento di reato, dell'importo in franchi, mentre ha ordinato il sequestro conservativo di quello in euro a copertura delle spese ex art. 268 cpv. 1 lett. a) CPP.

È confiscato, infine, tutto quanto il restante sotto sequestro.

## XI. Tassa di giustizia e spese

27. Gli oneri processuali sono posti per intero a carico del condannato.

### 1.2. riciclaggio di denaro

2. IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di:

9. La tassa di giustizia di CHF 3'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

10.1. Le note professionali 05.04.2019 e 16.04.2019 dell'avv. DF 1 sono approvate per:  
onorario fr. 15'018.00

spese fr. 755.90  
IVA (7,7%)fr. 1■214.60  
totale fr. 16■988.50

Per la Corte delle assise criminali

La Presidente

Il Vicecancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 3'000.--  
Inchiesta preliminare fr. 918.10  
Multe fr. 300.--  
Altri disborsi (postali, tel., ecc.)fr. 110.60  
fr. 4'328.70

=====

### E. 30

grammi (a ll. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019, pag. 6). Questa Corte rileva che, anche in questo caso, la chiamata in causa è attendibile, segnatamente in quanto suffragata dall'analisi dei tabulati dell'utenza ( ) in uso a IM 1 dalla quale sono emersi numerosi contatti con l'utenza ( ) in uso a , contatti per l'appunto volti, come confermato da quest'ultimo, a fissare appuntamenti per l'acquisto di cocaina (VI PS 09.03.2018, AI 56, p. 5). Quello di è, inoltre, un resoconto particolareggiato quanto alle circostanze della vendita e del tutto disinteressato. Ad esso IM 1 ha contrapposto una versione manifestamente altalenante e inattendibile. È, pertanto, da confermare l'addebito a quest'ultimo della vendita di cocaina, la cui entità va tuttavia ridotta e fissata a 88 grammi. Partendo da un consumo ammesso da di 2 grammi alla settimana di cocaina e considerato che egli ha precisato che il periodo degli acquisti per proprio fabbisogno, rifornendosi da IM 1, si è esteso da maggio 2017 a metà gennaio 2018 (ovvero è stato pari a 8 mesi e 2 settimane), l'ammontare complessivo di cocaina acquistato da per sé è stato di 68 grammi ai quali vanno aggiunti 20 grammi per acquisti da lui eseguiti per conto di terzi. L'imputazione di cui al punto 1.9 dell'atto di accusa è pertanto da confermare nella misura di 88 grammi di cocaina. e. ha riconosciuto in fotografia IM 1, da lui chiamato anche “ ” oppure “ ”, e lo ha descritto agli inquirenti come la persona che “ ne aveva sempre a disposizione ed aveva merce buona ”. L'interrogato ha dichiarato in inchiesta di avere incontrato, tramite un amico di suo fratello , IM 1 presso il locale di e di avere avviato con lui un rapporto di amicizia. , sapendo che IM 1 “ era attivo in vendite di cocaina e voleva farsi conoscere ”, decideva per “ guadagnare qualche soldo ” e per “ ottenere anche un po' di cocaina ” per il suo consumo, di spargere la voce fra amici, racimolando “ 300/400 franchi alla volta ” che dava, per conto di terzi, a IM 1 in cambio di cocaina che questi consegnava “ sotto forma di sasso ”. A mente di questa sua attività è “ iniziata verso l'autunno 2016 ed è continuata sino al 22.08.2017 ” giorno in cui, a seguito di un infortunio, è finito in ospedale. L'interrogato ha, dapprima, quantificato in complessivi “ grammi 130/140 di cui grammi 110/120 alienati a terze persone e la rimanenza consumata personalmente ” la cocaina

vendutagli da IM 1 a fr. 90.- al grammo. \_\_\_\_\_ ha dichiarato anche che per la cocaina che rivendeva spuntava un prezzo di fr. 100.-, ed ha aggiunto che “ ogni 5 grammi ” teneva “ 1 grammo ” per sé (VI PS 23.04.2018, all. Ad AI 102, p. 5-6). Egli ha, poi, asserito che in media “ ritirava ” da IM 1 “ 10 grammi alla settimana ” e di aver acquistato ulteriori 20 grammi di cocaina “ uscito dall’ospedale, e meglio nel periodo novembre 2017/inizio febbraio 2018 ”, stupefacente interamente alienato a terzi. Dinanzi alle contestazioni degli inquirenti secondo cui dai messaggi del suo cellulare e da quelli di IM 1 emergeva che la loro collaborazione esisteva “ già ” a “ giugno 2016 ” ed è terminata alla data del suo arresto per un totale di 68 settimane, escluso il periodo in cui era degente, per complessivi 680 grammi di cocaina, \_\_\_\_\_ ha risposto di essere d’accordo con il quantitativo calcolato dagli interroganti. Egli ha precisato che tale stupefacente è stato da lui consumato nella misura di 204 grammi e alienato a terze persone per i restanti 476 grammi, aggiungendo che comprende gli acquisti a \_\_\_\_\_ per il tramite di IM 1 (VI PS 23.04.2018, all. Ad AI 102, p. 9-10). \_\_\_\_\_ ha anche in seguito ribadito di avere acquistato, nel periodo “ giugno 2016/febbraio 2018 ”, un totale di 680 grammi di cocaina da IM 1, aumentando in 280 quelli destinati al consumo personale e riducendo a 400 quelli alienati a terzi (VI PP 24.04.2018, AI 104, p. 2-3), versione da lui confermata anche in sede di confronto con IM 1 (VI PP confronto IM 1/\_\_\_\_\_ 15.05.2018, AI 131, p. 3-9; cfr. anche AI 123 ivi richiamato). Questa Corte rileva che, anche in questo caso, la chiamata in causa è puntuale nel descrivere le circostanze della vendita, disinteressata ed attendibile, a differenza delle versioni mutevoli di IM 1 il quale ha prima detto di aver alienato/procurato in altro modo “ a terze persone ” 200 grammi di cocaina (VI PS IM 1 09.05.2019 in AI 124, pag. 6; VI PP confronto IM 1/\_\_\_\_\_ 15.05.2018, AI 131, p. 3-9), poi ha precisato che quelli venduti ad \_\_\_\_\_ sono stati 50 grammi e quelli per cui, per suo conto, ha fatto da tramite sono stati 60 grammi (VI PP 21.08.2018, AI 246, p. 3-4), per poi, al dibattimento di primo grado, quantificare i primi in 30/40 grammi poi aumentati a 50 grammi ed i secondi in 100/120 grammi (a ll. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019, pag. 6-7) . IM 1 ha, del resto, dapprima dichiarato di non ricordarsi di avere fatto da tramite per \_\_\_\_\_ ( VI PP confronto IM 1/\_\_\_\_\_ 15.05.2018, AI 131, p. 3-9) e poi “ di avere fatto da tramite tre o quattro volte per \_\_\_\_\_ con i fornitori di \_\_\_\_\_ ” ( VI PP 21.08.2018, AI 246, p. 3-4) poi diventate “ 5 o 6 volte ” (a ll. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019, pag. 7) . L’addebito a seguito della chiamata in causa va, tuttavia, modificato come segue. Decorrendo nell’atto d’accusa l’infrazione aggravata alla LStup dall’“ e state 2016 ”, il principio accusatorio impone che si escludano dagli acquisti imputabili ad \_\_\_\_\_ quelli dei giorni primaverili dal 1° al 20 giugno 2016. Va, inoltre, tenuto in considerazione che egli ha asserito che, a far tempo dal novembre 2017 fino al suo arresto, i suoi acquisti si sono ridotti a un totale di 20 grammi. Tutto ciò considerato, ne deriva che il punto 1.11 dell’atto di accusa va parzialmente confermato nel senso che l’importo acquistato da \_\_\_\_\_ nelle circostanze ivi descritte è pari ad un totale di 670 grammi di cocaina. f. \_\_\_\_\_ ha dichiarato agli inquirenti di aver consumato, a partire da inizio 2016, 0,5 grammi di cocaina alla settimana ed ha ammesso di aver acquistato da “IM 1” “nel corso del 2016 sino a gennaio 2018” 50 grammi di cocaina, sostanza destinata al suo consumo personale. Si trattava di piccoli acquisti, mai superiori al mezzo grammo pagato fr. 40.-, viste le sue limitate capacità economiche e i continui controlli da parte della moglie (VI PS 15.03.2018, AI 62, p. 5-6; cfr. anche VI PS 15.03.2018 \_\_\_\_\_, AI 62, pag. 7). IM 1 ha, dal canto suo, ridimensionato le alienazioni a \_\_\_\_\_, limitandole a 20 grammi di cocaina ( VI PP 21.08.2018, AI 246, p. 4; a ll. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019,

pag. 7 ). Questa Corte ritiene la versione di \_\_\_\_\_ disinteressata, precisa e attendibile. La chiamata in correità considera, tuttavia, iniziata la violazione alla LStup ad inizio 2016, mentre il PP la imputa a IM 1 a partire dall'“ estate 2016 ”. Ne deriva che l'addebito di cui al punto 1.12 dell'atto di accusa è accertato nella misura di 38,5 anziché di 50 grammi di cocaina. g. \_\_\_\_\_, dopo avere ammesso di consumare 4 grammi di cocaina al mese e dopo aver considerato per la stima complessiva dello stupefacente comprato i tre anni pregressi all'interrogatorio ovvero “ da marzo 2015 ”, ha quantificato i propri acquisti in complessivi “ 150-180 grammi di cocaina ”, precisando di averli “ acquistati tutti da IM 1 ” (VI PS 16.03.2018, AI 66, p. 2-5). Di questo quantitativo, \_\_\_\_\_ non si è mostrato più così sicuro in sede di successivo confronto con IM 1 il quale lo limitava a “ 20/30 grammi ”. Il chiamante in causa si è, infatti, dapprima contraddetto dicendo che non sempre acquistava la cocaina da IM 1 ed ha precisato: “ capitava che la prendevo anche da altri, casuali spacciatori in zona stazione o castello ”. \_\_\_\_\_ ha, poi, in parte ritrattato le sue affermazioni, asserendo che “ è possibile che il quantitativo acquistato da IM 1 non è proprio 150-180 grammi ma sicuramente maggiore ai 20/30 grammi di cocaina dichiarati da IM 1. Ritengo comunque che almeno 100 grammi li ho acquistati ” ( VI PS confronto IM 1/ \_\_\_\_\_ 10.08.2018, AI 241, p. 3). A fronte dell'assenza di linearità delle versioni di \_\_\_\_\_ (il quale, detto per inciso, fa decorrere i suoi acquisti “ da marzo 2015 ” ovvero da una data pregressa a quella dell'“ estate 2016 ” indicata nell'atto di accusa) e considerato che IM 1 ha mantenuto nel prosieguo del procedimento penale la propria versione dei “ 20/30 grammi ” (VI PP 21.08.2018, AI 246, p. 4; a ll. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019, pag. 7 ), questa Corte ha ritenuto maggiormente credibile e idonea a fugare ogni ragionevole dubbio quest'ultima. Ne consegue che l'addebito di cui al punto 1.13 dell'atto di accusa è stato confermato limitatamente a 20 grammi di cocaina. h. \_\_\_\_\_ ha dichiarato di essere stato “ nel periodo agosto 2016/novembre 2016 ” “ 6/7 volte ” a \_\_\_\_\_ dove acquistava “ con l'intermediazione di IM 1 ” “ 50 grammi alla volta di cocaina ” per complessivi “ 300/350 grammi di cocaina ” (VI PS \_\_\_\_\_ 22.05.2018, AI 142, pag. 4-5). Egli ha confermato tale versione anche in sede di confronto con IM 1, aggiungendo che “ non è invece corretto che si acquistava assieme della cocaina e poi la si divideva ” ( VI PP confronto IM 1/ \_\_\_\_\_ 17.08.2018, AI 245, p. 6-7). IM 1 ha riconosciuto di aver fatto da tramite 6/7 volte fra \_\_\_\_\_ e i fornitori di \_\_\_\_\_, precisando di non aver ricevuto compensi, circostanza confermata dallo stesso \_\_\_\_\_ (VI PP confronto IM 1/ \_\_\_\_\_ 17.08.2018, AI 245, p. 6-7). In merito al quantitativo di cocaina intermediato, IM 1 ha dichiarato agli inquirenti di non sapere “ quanta cocaina comprava poi \_\_\_\_\_ ”, dando tuttavia per assunto che potessero essere “ 20 grammi alla volta perché era il minimo per il quale i fornitori di \_\_\_\_\_ si muovevano ”, ciò che ha portato l'imputato a stimare “ di avere fatto da tramite per 120/140 grammi di cocaina ” ( VI PP 21.08.2018, AI 246, p. 4-5). A mente di questa Corte, la chiamata in causa di \_\_\_\_\_ è disinteressata, circostanziata e lineare a fronte di una presa di posizione di IM 1 poco credibile non solo perché proveniente da chi, ad inizio inchiesta, aveva finanche negato di aver mai fatto da tramite per acquisti di cocaina in Italia, ma anche perché è illogico che chi organizza a terzi una trasferta non sappia nemmeno i quantitativi che essi intendono acquistare. L'addebito di cui al punto 1.14 dell'atto di accusa è, quindi, da confermare nella misura di 300 grammi di cocaina, valore minimo stimato da \_\_\_\_\_ rilevante ai fini del giudizio in applicazione del principio in dubio pro reo. i. \_\_\_\_\_ ha dichiarato in sede d'inchiesta di essere stato a casa di IM 1 “ diverse volte ” e di avere acquistato da lui “ 15 grammi di cocaina ” al prezzo di “ CHF 50.- per ogni

0,3/0,4 grammi”, precisando di aver comprato piccoli quantitativi in quanto non disponeva di molti soldi. Egli ha poi aggiunto di non aver ricevuto cocaina a credito in quanto, a suo dire, “IM 1 è un tirchio della madonna” (VI PS 22.05.2018, AI 143, p. 5-6). Dal canto suo, IM 1 ha dichiarato agli inquirenti (VI PP 21.08.2018, AI 246, p. 5) e da questa Corte (a ll. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019, pag. 8) di non ricordare chi sia \_\_\_\_\_.

Questa Corte ritiene attendibile la chiamata in causa fatta da \_\_\_\_\_, non solo in quanto è disinteressata, ma anche perché suffragata da risultanze d’inchiesta. Basti qui accennare che la mancata disponibilità di IM 1 a concedere crediti agli acquirenti di cocaina è stata confermata da altri interrogati (cfr. ad es. VI PS 26.02.2018 \_\_\_\_\_, AI 40, p. 3-5; VI PS 23.04.2018 \_\_\_\_\_, all. Ad AI 102, p. 5-6) e che dall’analisi dei tabulati retroattivi dell’utenza \_\_\_\_\_ in uso a IM 1 sono emersi innumerevoli contatti intrattenuti con le utenze \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ intestate a \_\_\_\_\_ finalizzati all’acquisto di cocaina, come confermato da quest’ultimo e come emerge dai contenuti di alcuni messaggi. Trova, pertanto, conferma l’addebito a IM 1 di 15 grammi di cui al punto 1.15 dell’atto di accusa. l. \_\_\_\_\_ ha dichiarato agli inquirenti di avere acquistato da IM 1 nel periodo “giugno 2016/maggio 2017, 1 grammo di cocaina al giorno” e che da questa cocaina “sempre di buona qualità” teneva per sé “0,8 grammi” mentre “0,2 grammi” li tagliava con la mannite e li alienava a terze persone, aggiungendo che il grammo lo pagava “CHF 90.-”, riuscendo a “recuperare, con le vendite, CHF 80.-/85.-”. \_\_\_\_\_ ha, pure, aggiunto di essersi rivolto a cittadini \_\_\_\_\_ in quanto IM 1 non gli vendeva più cocaina, avendo accumulato verso quest’ultimo un debito per cocaina di “circa CHF 700.-/800.-” ed essendo IM 1 “interessato a \_\_\_\_\_” che allora era la sua compagna. \_\_\_\_\_ ha, quindi, riassunto che “nel periodo giugno 2016/maggio 2017” ha acquistato 335 grammi di cocaina da IM 1 di cui circa 67 grammi alienati a terze persone (VI PS 24.05.2018, AI 156, p. 2), dichiarazioni confermate dal chiamante in causa anche in sede di confronto con l’imputato (VI PP confronto IM 1/\_\_\_\_\_ 26.07.2018, AI 226, p. 2-3). \_\_\_\_\_ ha, in parte, poi ritrattato le proprie dichiarazioni, precisando da un lato che la cocaina non la prendeva sempre da IM 1 e dall’altro che da quest’ultimo si riforniva “3 volte la settimana”, comprando “sempre un grammo per volta” per complessivi “12 grammi” “al mese”, acquisti che, sempre a suo dire, sono avvenuti “nel periodo da giugno 2016 a maggio 2017” per “un totale complessivo di circa 132 grammi di cocaina”. Rispondendo ad una domanda del difensore di IM 1, \_\_\_\_\_ ha aggiunto che trascorrevano periodi in cui l’imputato “era via”, segnatamente “si recava in Italia e in Macedonia” (VI PP confronto IM 1/\_\_\_\_\_ 26.07.2018, AI 226, p. 4). IM 1 ha limitato la cocaina venduta a \_\_\_\_\_ a “20–30 grammi”, precisando che “nel periodo che lui dice io sono stato sia in Italia sia in Macedonia” (VI PP confronto IM 1/\_\_\_\_\_ 26.07.2018, AI 226, p. 4) ed aggiungendo di non averlo “quasi mai visto”, frequentando l’imputato “soprattutto” \_\_\_\_\_, fratello di \_\_\_\_\_ (VI PP 21.08.2018, AI 246, p. 5). Al dibattimento, IM 1 ha dichiarato di non ricordarsi più il quantitativo vendutogli (a ll. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019, pag. 8). Questa Corte ritiene che le contraddizioni di \_\_\_\_\_ sulla frequenza di acquisto della cocaina (1 grammo al giorno tutti i giorni, poi diventato 1 grammo tre volte alla settimana), sulle fonti di approvvigionamento (dapprima IM 1 come unico fornitore, poi più fornitori), nonché il non aver considerato che per alcuni periodi gli acquisti da IM 1 non potevano aver luogo in quanto questi “si recava in Italia e in Macedonia”, hanno minato l’attendibilità della chiamata in causa. D’altro canto, IM 1, in questa occasione, a prescindere dal “non ricordo” dietro il quale si è trincerato al dibattimento, si è dimostrato più credibile, avendo ribadito

più volte nel corso del procedimento penale di aver alienato a \_\_\_\_\_ “ 20–30 grammi ”. Ne consegue che l’addebito di cui al punto 1.16 dell’atto di accusa è stato confermato limitatamente a 20 grammi di cocaina, corrispondente, in applicazione del principio in dubio pro reo, alla minor quantità ammessa da IM 1. m. \_\_\_\_\_, interrogato dalla Polizia il 5 giugno 2017, ha quantificato il proprio “ consumo negli ultimi tre anni in circa 36 grammi (due sniffate da 0.5 grammi l’una al mese) ” ed ha precisato di aver pagato “ fr 50.- la dose ” e che il suo “ ultimo consumo risale a sabato 3 giugno 2017 ”. Egli ha, poi, aggiunto di avere acquistato la cocaina sempre dalla stessa persona la quale “ prima abitava sopra il ristorante \_\_\_\_\_ ” e poi in “ Viale \_\_\_\_\_ ad \_\_\_\_\_, poco prima del ristorante \_\_\_\_\_ e sopra il piccolo albergo di colore \_\_\_\_\_ ” ( VI PS 05.06.2017, AI 249, all. 60, p. 7-8). IM 1, dinanzi agli inquirenti, ha dapprima vagamente riconosciuto in fotografia \_\_\_\_\_ ( “ mi sembra di averlo già visto ma non ricordo ”), poi ha dichiarato che andava “ nel suo ristorante a prendere la pizza ”, puntualizzando che con lui “ non ho avuto nessun rapporto ” ed, infine, ha ammesso di averlo “ visto due o tre volte ” e di avergli “ venduto solo 2/3 grammi di cocaina ” (VI PS 07.03.2018, AI 51, p. 8; VI PP 21.08.2018, AI 246, p. 6). Questa Corte ritiene che \_\_\_\_\_, nel riferirsi al suo fornitore di cocaina indicandolo come “ sempre la stessa persona ” senza, tuttavia, farne il nome, abbia alluso a IM 1. Ciò è deducibile dal fatto che i luoghi in cui, stando alle stesse puntuali indicazioni del chiamante in causa, avrebbe abitato il suo venditore corrispondono effettivamente a quelli in cui IM 1 ha soggiornato. Questa Corte ritiene altresì che la chiamata in causa, circostanziata e del tutto disinteressata, sia credibile a fronte di una versione dell’imputato dapprima goffamente volta a negare qualsiasi commercio di droga con \_\_\_\_\_ per poi circoscriverlo ai minimi termini. L’addebito di “ 36 grammi ”, riferendosi ad un periodo decorrente dal 05.06.2014 va ridotto, pro quota, essendo ascrivibile, giusta l’atto di accusa ed in ossequio al principio accusatorio, solo la cocaina alienata dall’ “ estate 2016 ”. Quale base di calcolo è, quindi, rilevante l’arco temporale dal 21 giugno 2016 al 3 giugno 2017 (data dell’ “ ultimo consumo ”). Ne deriva che l’addebito di cui al punto 1.25 dell’atto di accusa è confermato limitatamente a 11,5 grammi di cocaina. 15. L’alienazione di cocaina ad \_\_\_\_\_ è stata ascritta nell’atto di accusa a IM 1 per un quantitativo di 0,3 grammi netti. L’imputato ha asserito di aver iniziato a vendere cocaina quando abitava al \_\_\_\_\_ ovvero dall’ “ estate 2016 ”, ha aggiunto di conoscere \_\_\_\_\_ e di avere “ consumato assieme nei bagni del \_\_\_\_\_ ”, un esercizio pubblico di \_\_\_\_\_, della cocaina, precisando di avergliene messa a disposizione “ una o due righe (0,2/0,3 grammi in totale) ” ( VI PS 07.03.2018, AI 249, all. 4, p. 6, 10). Al dibattimento di primo grado IM 1 ha, di contro, detto di non ricordarsi chi sia \_\_\_\_\_ ( “ non mi ricordo chi sia ”; “ non mi dice nulla ”: cfr. a ll. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019, pag. 10 ). La Corte ha ritenuto credibile l’ammissione fatta da IM 1 in sede di inchiesta dei 0,2/0,3 grammi di cocaina alienati a \_\_\_\_\_. Trattasi di un’autoaccusa dell’imputato che sarebbe illogico non fosse veritiera e che, del resto, è più ravvicinata ai fatti e pertanto meno segnata dal trascorrere rispetto ai “ non ricordo ” da lui detti al dibattimento. L’addebito di cui al punto 1.26 dell’atto di accusa è, quindi, da confermare, tuttavia limitatamente a 0,2 grammi di cocaina, essendo rilevante ai fini del giudizio, in applicazione del principio in dubio pro reo, il valore minimo stimato dall’imputato. 16. Quanto all’addebito di cui al punto 1.29 dell’atto d’accusa, che ascrive a IM 1 l’aver “ procurato in altro modo (offerto) a persone rimaste non identificate un imprecisato quantitativo di cocaina ” e che, a mente della Pubblica accusa, comprende i “ quantitativi offerti dall’imputato durante le feste ” (a ll. 1 al verbale del dibattimento

16.04.2019, pag. 10), esso è stato contestato dall'imputato il quale ha affermato che " i nominativi dei suoi acquirenti sono tutti nella rubrica del suo telefono", aggiungendo che " oltre alle persone indicate nell'atto di accusa non ho alienato od offerto cocaina ad altri " (a ll. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019, pag. 11). Ciò premesso, dal materiale probatorio in atti non emergono elementi di sostanza che suffraghino la tesi accusatoria, ovvero che vi siano state offerte di cocaina a persone non identificate, ciò che fa sorgere dubbi insormontabili sulla sua fondatezza, ragion per cui questa Corte si è basata sulla situazione più favorevole all'imputato, prosciogliendo IM 1 in punto a questo addebito.

VI. Cocaina totale alienata o procurata in altro modo a terzi 17. Questa Corte ha, pertanto, accertato che IM 1 nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1 dell'atto d'accusa ha alienato o procurato in altro modo a terzi complessivi 1'446,9 grammi netti di cocaina.

VII. Riciclaggio di denaro (punto 2 dell'atto d'accusa) 18. IM 1 chiede, in applicazione del principio in dubio pro reo, il parziale proscioglimento per i fatti di cui al punto 2 dell'atto di accusa, dovendosi limitare il riciclaggio di denaro a fr. 20'000.-.

19. Dalle risultanze d'inchiesta è emerso che \_\_\_\_\_ accompagnava con la propria automobile l'amico IM 1, impossibilitato a circolare sul territorio svizzero a seguito di sanzione amministrativa, fino al confine con l'Italia. Stando allo stesso \_\_\_\_\_ ed a \_\_\_\_\_, responsabile dell'ufficio cambi " \_\_\_\_\_ " di \_\_\_\_\_ ubicato in prossimità del confine, l'imputato cambiava migliaia di franchi in euro, cambi valuta di cui è stato testimone anche \_\_\_\_\_ (VI PS 15.03.2018 \_\_\_\_\_ ad AI 62) e che, dopo molta retrosia, sono stati ammessi da IM 1 limitatamente a fr. 20'000.-, con la precisazione che in un mese potevano raggiungere " CHF 3'000.-/4'000.- in tutto " . Tali cambi sono alquanto sospetti, essendo a quei tempi IM 1 disoccupato . L'imputato li ha dapprima indicati come provento del suo lavoro e come risparmi (VI PP 06.06.2018 in AI 176 pag. 4), poi ha ammesso che questi soldi provenivano tutti " dalla vendita di cocaina " (VI PP 21.08.2018 IM 1 pag. 10 in AI 246) per infine, al dibattimento, descriverli come provenienti " un po' dallo spaccio " ed in parte da " risparmi di lavoro legale " (a ll. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019, pag. 12-13). \_\_\_\_\_ ha, dal canto suo, indicato in " una decina di volte nel periodo 2016/2018 " le occasioni in cui ha accompagnato IM 1 " a \_\_\_\_\_ a cambiare i soldi ", ed ha precisato che questi " cambiava somme importanti che si aggiravano sui 3-4'000.- Fr. " e al termine dell'operazione gli " mostrava poi gli euro " (VI PS 19.02.2018 \_\_\_\_\_, all. ad AI 26, pag. 7). \_\_\_\_\_, titolare del negozio " \_\_\_\_\_ ", al cui interno vi è l'ufficio cambi dove si recava l'imputato, ha dichiarato agli inquirenti che IM 1 ha frequentato il predetto esercizio pubblico dalla " seconda metà del 2016 " fino a " gennaio 2018 " e che vi andava " due o tre volte al mese ", cambiando franchi svizzeri in euro per importi che ciascuna volta erano di " 3-4'000.- franchi " e " in un paio di occasioni " anche di " 5'000.- Fr " (VI PS 09.04.2018 in AI 83 pag. 3), versione poi mutata dal chiamante in causa in sede di confronto con l'imputato dove ha asserito che tali importi " potevano variare tra i CHF 1'000.- e i CHF 4'000.- " (VI PP 06.06.2018 IM 1/\_\_\_\_\_, in AI 176, pag. 3). \_\_\_\_\_ ha ribadito più volte di non ricordare con certezza quando ha visto l'ultima volta IM 1 presso il suo ufficio cambi, sembrandogli possa essere stato a gennaio 2018. \_\_\_\_\_ non ha, tuttavia, esitato nel dire che " per un certo periodo IM 1 era assente " e, di conseguenza, i due non si erano visti (VI PP 06.06.2018 IM 1/\_\_\_\_\_, in AI 176, pag. 3-4). Sempre nell'ambito dello stesso interrogatorio, \_\_\_\_\_, pur ribadendo che IM 1 si recava presso il suo ufficio cambi con una cadenza di " tre o quattro volte al mese ", ha nuovamente aumentato l'ammontare dei soldi convertiti, ritornando a sostenere che " cambiava tra i CHF 3'000.-/4'000.- alla

volta ” (anziché “ tra i CHF 1’000.- e i CHF 4’000.- “) (VI PP 06.06.2018 IM 1/\_\_\_\_\_, in AI 176, pag. 5). Lo stesso \_\_\_\_\_, sul finire dell’interrogatorio di confronto con l’imputato, ha ammesso di non poter quantificare esattamente la cifra mensile media che veniva cambiata da quest’ultimo, non avendo egli “ mai segnato quanto veniva cambiato da IM 1 ” ed in quanto “ c’era una certa irregolarità ” e “ non era uno stipendio fisso ” (VI PP 06.06.2018 IM 1/\_\_\_\_\_, in AI 176, pag. 7). \_\_\_\_\_ ha, poi, per l’ennesima volta modificato la propria versione circa l’entità della somma complessiva cambiata, facendola variare “ dai 5’000.- ai 10’000.- franchi al mese ” ed ha indicato in “ un mesetto ” l’intervallo di tempo in cui l’imputato non si è presentato presso il suo ufficio cambi, aggiungendo che era stato lo stesso IM 1 a dirgli che “ andava in vacanza ”.

\_\_\_\_\_ non ha escluso dinanzi agli inquirenti che l’imputato sia “ stato via anche prima ” di questa vacanza e, dinanzi alla precisazione di IM 1 che gli ha fatto presente di essere stato assente “ per complessivi 5/6 mesi ” nel periodo intercorso fra la seconda metà del 2016 e gennaio 2018, non ha eccepito alcunché (VI PP 06.06.2018 IM 1/\_\_\_\_\_, in AI 176, pag. 7). \_\_\_\_\_ è stato altalenante anche nel manifestare agli inquirenti la sua diffidenza verso IM 1. Egli ha, infatti, dapprima sostenuto di avere nutrito verso questo suo cliente “ qualche sospetto perché la storia di questi suoi cambi era troppo regolare e frequente ” (VI PS 09.04.2018 in AI 83 pag. 3) e, poi, ha negato di aver avuto dubbi sulla legalità del suo agire, dichiarando che “ il suo atteggiamento non mi ha mai dato nessun sospetto ” (VI PS 09.04.2018 in AI 83 pag. 4) ciò che ha confermato anche in sede di confronto con l’imputato, dicendo che non ha mai avuto il sentimento che in quest’ultimo ci fosse “ qualcosa di strano ” (VI PP 06.06.2018 IM 1/\_\_\_\_\_, in AI 176, pag. 6).

Questa Corte ritiene \_\_\_\_\_ inattendibile nello stimare l’ammontare complessivo convertito da franchi in euro, non solo perché ha mutato più volte in modo contraddittorio sia la forchetta degli importi cambiati (“ tra i CHF 1’000.- e i CHF 4’000.-” per volta; “ CHF 3’000.-/4’000.- alla volta”; “ dai 5’000.- ai 10’000.- franchi al mese ”), sia la frequenza dei cambi valuta (due/tre volte al mese poi diventati tre/quattro volte al mese), ma anche in quanto, dopo aver riconosciuto che IM 1 non si è presentato presso l’ufficio cambi per un periodo, è stato del tutto vago sulla durata di questa assenza, non contrariando nemmeno l’imputato quando questi l’ha quantificata in 5/6 mesi. Credibilità che, di certo, non è uscita rafforzata dall’ondivaga versione circa i suoi sospetti verso l’imputato. Vaga, d’altro canto, è stata la chiamata in causa da parte di \_\_\_\_\_ il quale ha, per giunta, dichiarato che la “ decina di volte ” in cui sono stati eseguiti i cambi valuta risale al “ periodo 2016/2018 ”, periodo che andrebbe ridimensionato già alla luce del tenore dell’atto d’accusa per il quale il riciclaggio è decorso dall’“ estate 2016 ”. A fronte della lacunosità, genericità (forchette talmente ampie da minare la credibilità intrinseca delle affermazioni) e contraddittorietà delle predette chiamate in causa, tenuto conto del principio accusatorio e ritenute le ammissioni di IM 1 in sede d’inchiesta, considerato quanti risparmi questi avrebbe potuto cambiare provenienti dalla sua attività di carpentiere, questa Corte ha accertato che l’imputato, nel periodo intercorso fra l’estate 2016 e gennaio 2018, presso l’ufficio cambio “ \_\_\_\_\_ ” a \_\_\_\_\_ ha ripetutamente cambiato franchi svizzeri provenienti dalla vendita di cocaina in euro, poi portati in Italia, per un totale di fr. 20’000.-. Agire che configura il reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP (DTF 122 IV 211 consid. 2 c). L’addebito di cui al punto 2 dell’atto di accusa è, quindi, stato confermato limitatamente all’importo di fr. 20’000.- (anziché fr. 65’000.-/130’000.-), accertando quale data conclusiva del periodo delittuoso quella di gennaio 2018, come indicato dallo stesso imputato. VIII. Commisurazione della pena 20. Giusta l’art. 19 cpv. 1

lett. b), c) e d) LStup è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, acquista, trasporta, importa, aliena o procura in altro modo stupefacenti. Nei casi gravi, che si realizzano, tra l'altro, se l'autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di parecchie persone, il che è oggettivamente dato, in caso di cocaina, già per quantitativi, presi nel loro complesso, di 18 grammi di sostanza pura (DTF 138 IV100 consid. 3.2. e 3.3.; 122 IV 360 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b; STF 2C\_901/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 4.2; 6B\_579/2013 del 20 febbraio 2014 consid. 3.4; 6B\_294/2010 del 15 luglio 2010 consid. 3.3.2; 6B\_911/2009 del 15 marzo 2010 consid. 2.3.1; 6P.149/2006, 6S.336/2006 del 12 ottobre 2006 consid. 7.3; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28I), 3. ed., Berna 2016, ad art. 19 LStup, n. 187 segg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 2, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 78 segg.) è prevista una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria (art. 19 cpv. 2 LStup). Ai sensi dell'art. 19a cpv. 1 LStup chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti, è punito con una multa. L'art. 305bis cifra 1 CP punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato. Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.

21. a) In relazione all'infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, dal profilo oggettivo qualifica la colpa di IM 1 la quantità di cocaina messa in circolazione pari a 1'446,9 grammi netti. Pur non essendo questo l'unico elemento da considerare, è anche vero che esso è importante ritenuto come, maggiore è il quantitativo di droga messa in circolazione, maggiore è il numero di persone la cui salute è messa in pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180; DTF 118 IV 342 consid. 2b; STF 6B\_558/2011 del 21 novembre 2011, consid. 3.4; STF 6B\_265/2010 del 13 agosto 2010, consid. 2.3). La reiterazione e l'intensità nel delinquere aggrava la colpa di IM 1 che, ripetutamente, ha fornito lo stupefacente ad una trentina di clienti. Come già stabilito dal TF, l'aver venduto, come nel caso in esame, a più riprese piccoli quantitativi di droga è indiziante di una volontà delittuosa consolidata (STF del 13 agosto 2010, inc. 6B\_265/2010, consid. 2.3; STF del 17 aprile 2002, inc. 6S.21/2002, consid. 2c). IM 1 è, inoltre, arrivato a vendere il predetto importante quantitativo nell'arco di un circoscritto periodo, ovvero poco più di un anno e mezzo, agire interrotto unicamente a seguito dell'arresto. Va, poi, considerato che l'attività gli assicurava una liquidità di tutto rispetto, come dimostrano le migliaia di franchi cambiate in euro durante il predetto periodo delittuoso, affari che gli permettevano di disporre di automobili di grossa cilindrata e di elargire della cocaina durante "le feste". Che IM 1 fosse un irriducibile dello spaccio è, inoltre, dimostrato dal fatto ch'egli facesse da tramite anche con i fornitori di \_\_\_\_\_, continuando senza soluzione di continuità ad approvvigionare i suoi clienti, anche quando doveva assentarsi all'estero. IM 1, quando si trovava in Macedonia, continuava infatti la sua attività illecita, indirizzando diversi consumatori a \_\_\_\_\_ per rifornirsi di cocaina, organizzandone le trasferte, prendendo gli accordi con i trafficanti italiani e fissando gli appuntamenti, riuscendo pertanto a gestire dall'estero i suoi traffici. Le modalità di esecuzione della sua

attività delinquenziale evidenziano, inoltre, che egli agiva in maniera spregevole: la sua capacità di fidelizzare gli acquirenti di cocaina esce in maniera manifesta dagli atti. Spesso era lui a offrire, gratuitamente, le prime dosi agli acquirenti, acquirenti con i quali era già riuscito a instaurare un rapporto di confidenza. Diversi acquirenti vedevano, in lui, un amico e tale rapporto cresceva con il passare del tempo. Un amico che, come detto, anche quando era assente dal Ticino era sempre raggiungibile al telefono e pronto a fungere da intermediario con i fornitori di \_\_\_\_\_, qualche volta lasciando sua sorella sul territorio per eseguire i suoi traffici. Bastava un semplice sms e malgrado fosse all'estero l'organizzazione era fatta. IM 1 era costantemente rifornito di cocaina e la stessa era sempre "buona". "Un amico", il IM 1, che però quasi mai dava la cocaina a credito e quando un acquirente incominciava a essere per così dire "un problema", nel senso che non aveva i soldi per poterlo pagare, veniva scaricato. Ne esce una figura scaltra, lucida, calcolatrice, che non esita a sfruttare a suo favore le debolezze delle persone che incontra o a lui vicine. E ciò prevalentemente per scopo di lucro, per fare soldi. Gli stessi soldi con cui provava compiacimento a fotografarsi. Oggettivamente mediamente grave è la colpa dell'imputato per il reato di riciclaggio compiuto in Svizzera, ritenuto che non è di poco conto né l'importo di fr. 20'000.- complessivamente riciclato, né la frequenza dei cambi valuta che, nell'ipotesi a lui più favorevole, sarebbero di due o tre al mese. b) Dal profilo soggettivo, va differenziato, secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF del 2 luglio 2010, inc. 6.B\_390/2010, consid. 1.1; STF del 10 maggio 2010, inc. 6B\_10/2010, consid. 2.1; STF del 17 aprile 2002, inc. 6S.21/2002, consid. 2c), il caso dell'autore tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente per motivi di lucro. IM 1 ha consumato cocaina, ma si trattava pur sempre di un consumo limitato a 400 grammi durante un periodo, quello dall'estate 2016 fino al 7 febbraio 2018, piuttosto lungo. Egli si è, quindi, dedicato al traffico di cocaina sostanzialmente per denaro e non per il proprio fabbisogno di droga. Lo scopo primario dell'imputato era quello di lucrare dalla sua attività illecita e solo marginalmente di finanziare il proprio consumo di cocaina. D'altra parte, il suo modus operandi non lascia spazio per credere ch'egli agisse poiché "costretto" dalla dipendenza di stupefacenti: ne esce, come visto, la figura di uno spacciatore lucido e calcolatore. Egli ha, inoltre, dimostrato una non trascurabile energia criminale se solo si considerano le sue trasferte in Italia per approvvigionarsi di cocaina e la circostanza ch'egli ha importato lo stupefacente valicando i confini nazionali. IM 1 ha dimostrato una ferma volontà di delinquere, scegliendo il Canton Ticino come centro dei propri traffici malgrado fosse ben al corrente che lui in Svizzera non poteva starci dato che non gli era stato rinnovato il permesso di soggiorno. c) A fronte di simili circostanze la colpa dell'imputato per la violazione della LStup risulta di una certa gravità e quella per il riciclaggio di denaro mediamente grave. Ciò detto, alla luce del quadro edittale e del concorso tra i reati, appare adeguata una pena detentiva ipotetica di 3 anni e 10 mesi. d) Venendo ai fattori legati all'autore, pesa a carico di IM 1 l'aver delinquito malgrado avesse gli strumenti per condurre una vita onesta. Nulla gli impediva di conformarsi alle regole del vivere civile. Egli aveva la possibilità di guadagnare onestamente e vivere dignitosamente del proprio lavoro. Ha frequentato le scuole dell'obbligo in Italia, Paese dove ha anche conseguito il diploma di \_\_\_\_\_. Dagli atti emerge che in Svizzera ci è arrivato nel \_\_\_\_\_ e che in Ticino ha lavorato per delle ditte di \_\_\_\_\_. Certo, al momento in cui non gli è stato rinnovato il permesso di dimora, un lavoro in Svizzera non ce l'aveva più. Non vi è, tuttavia, alcun elemento per credere ch'egli non potesse trovare un'altra occupazione, anche in Italia.

L'imputato non convince nemmeno laddove ha affermato di aver iniziato a spacciare per aiutare finanziariamente la sua famiglia, in particolare sua mamma e sua sorella. È lo stesso IM 1 a dichiarare dinanzi alla PP che sua mamma un lavoro ce l'aveva. È lui ad affermare che sua mamma lavorava, fino a poco prima delle feste natalizie del 2017, in un \_\_\_\_\_, e che era lei a pagargli la stanza in Ticino, nel \_\_\_\_\_, quando lui era senza lavoro. Venendo al comportamento processuale di IM 1, è evidente che egli non può presentare, ad attenuazione della sua colpa, un buon comportamento successivo ai fatti. L'imputato, sia durante l'inchiesta che al dibattimento di primo grado, ha limitato le sue ammissioni – risultando queste alquanto esigue per rapporto alle sue effettive responsabilità – ed ha continuato a negare di aver acquistato la cocaina in Italia sostenendo, invece, che si riforniva a \_\_\_\_\_ da un certo “\_\_\_\_\_”, nonostante le risultanze istruttorie lo sconfessino. Quanto al criterio della particolare sensibilità alla pena – dovuto alla distanza del luogo di espiazione da quello di parenti, amici e conoscenti – esso ha, in concreto, un peso nullo, ritenuto che l'accusato ha deliberatamente scelto di delinquere in un Paese straniero ed era, dunque, ben cosciente che, nel caso fosse stato arrestato, avrebbe dovuto pagare le sue colpe in Svizzera. In assenza di circostanze attenuanti, dunque, questa Corte condanna IM 1 alla pena detentiva complessiva di 3 anni e 10 mesi, dedotto il carcere preventivo e l'esecuzione anticipata della pena. In ragione della contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, l'imputato è, pure, condannato al pagamento della multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà commutata in una pena detentiva pari a giorni tre. La pena detentiva inflitta col presente giudizio è da espiare, non essendo realizzati i presupposti degli art. 42 e 43 CP. Questa Corte ritiene che l'effettività della nuova pena, erogata senza il beneficio della sospensione, sia sufficiente per trattenere il condannato da nuovi reati, sicché non si procede alla revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 12 mesi di cui alla condanna del 23 giugno 2015 da parte del Bezirksgericht \_\_\_\_\_, Graubünden. IX. Espulsione dalla Svizzera 22. Giusta l'art. 66a cpv. 1 lett. o) CP il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per infrazione all'articolo 19 cpv. 2 o 20 cpv. 2 LStup, a prescindere dall'entità della pena inflitta. Ai sensi del cpv. 2 di questa norma, il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciarla, se l'espulsione costituisce per lo straniero un grave caso di rigore personale e l'interesse pubblico all'espulsione non prevale sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene, in ogni modo, conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera. 23. IM 1 è qui riconosciuto, tra l'altro, autore colpevole di violazione dell'art. 19 cpv. 2 LStup. Alla luce di questa condanna, nei suoi confronti deve pertanto essere pronunciata l'espulsione dal territorio elvetico in applicazione dell'art. 66a cpv. 1 lett. o) CP. Resta da esaminare se siano realizzati gli estremi che impongano eccezionalmente la rinuncia a questa misura ex art. 66a cpv. 2 CP. L'imputato non ha legami con il territorio. Risiede in Svizzera senza permesso, non vi ha legami familiari, se non una sorella a \_\_\_\_\_ con la quale dagli atti emerge aver avuto sul territorio elvetico contatti per i suoi traffici di cocaina. Egli ha, peraltro, deciso consapevolmente di delinquere in territorio straniero assumendosi le conseguenze che questo comporta. In considerazione dell'insieme degli elementi suesposti, l'interesse pubblico all'espulsione di IM 1 è maggiore rispetto a quello privato – pressoché nullo – dello straniero a restare in Svizzera. S'impone, pertanto, l'espulsione di IM 1 dalla Svizzera. 24. Ricordato come l'art. 66a CP prevede un periodo di espulsione che va dai 5 ai 15 anni e considerato che, nel rispetto del principio di proporzionalità, la durata del provvedimento debba essere determinata in funzione della gravità della colpa – da ritenersi

per IM 1 di media intensità – e in funzione del livello d'integrazione, in concreto pressoché nullo (STF 2C\_27/2017 del 07.09.2017 consid. 4.1; STF 2C\_910/2015 dell'11.04.2016 consid. 5.2), considerato poi che la pena, inflitta in concreto, non si colloca nella fascia alta del quadro edittale previsto dall'art. 19 cpv. 2 LStup, a maggior ragione tenuto conto del concorso ex art. 49 CP col reato di riciclaggio, questa Corte ritiene adeguata una durata dell'espulsione del condannato dal territorio elvetico di 8 anni. VIII. Sequestri e confische 25. In merito al contante trovato sulla sua persona e sequestratogli dagli inquirenti, IM 1 ha dichiarato al dibattimento che fr. 960.- “ provenivano dallo spaccio di droga ” ed Euro 90.- “ me li aveva dati mio zio ” (a ll. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019, pag. 13-14 ). Difesa e imputato non si sono opposti alla confisca di tutto quanto in sequestro di cui all'atto d'accusa (a ll. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019, pag. 14) . Questa Corte ha disposto la confisca ex art. 70 cpv. 1 CP, in quanto provento di reato, dell'importo in franchi, mentre ha ordinato il sequestro conservativo di quello in euro a copertura delle spese ex art. 268 cpv. 1 lett. a) CPP. È confiscato, infine, tutto quanto il restante sotto sequestro. X. Retribuzione del difensore d'ufficio 26. Le note professionali 5 aprile 2019 [ 15.05.2018-18.03.2019 ] e 16 aprile 2019 [ 08.04.2019-16.04.2019 ] dell'avv. DF 1, difensore d'ufficio di IM 1, sono state approvate, previo adeguamento alla durata del pubblico dibattimento, per fr. 15'018.- a titolo di onorari, per fr. 755,90 a titolo di spese e per fr. 1'214,60 a titolo di IVA. Non sono state approvate 4 ore e 6 minuti di onorari corrispondenti a prestazioni non necessarie per lo svolgimento di un'efficace difesa penale. L'eccedenza è così composta: - 15.05.2018 decurtati 15 minuti (su 180 minuti) di colloquio finale con imputato e PP nell'ambito di udienza presso MP; - 25.05.2019 decurtati 35 minuti (su 60 minuti) redazione allegato; - 22.06.2019 decurtati 15 minuti (su 15 minuti) di colloquio con madre detenuto; - 12.07.2018 decurtati 20 minuti (su 230 minuti) con riferimento ad un interrogatorio di Polizia; - 25.07.2018 decurtati 30 minuti (su 120 minuti) con riferimento alle osservazioni al GPC; - 09.08.2018 decurtati 60 minuti (su 60 minuti) di colloquio cliente; - 24.08.2018 decurtati 10 minuti (su 10 minuti) di colloquio telefonico con sorella detenuto; - 24.08.2018 decurtati 31 minuti (su 31 minuti) di colloquio telefonico con madre detenuto; - 25.01.2019 decurtati 30 minuti (su 60 minuti) con riferimento a lettura con cliente atto di accusa. Questo lasso di tempo (4 ore e 6 minuti), oltre ad essere stato defalcato è, poi, in pari entità, stato aggiunto corrispondendo, invero abbondando a favore della difesa, alla durata del pubblico dibattimento ch'essa non aveva computato nella sua nota professionale 16 aprile 2019. Le note professionali 5 aprile 2019 e 16 aprile 2019 dell'avv. DF 1 sono, pertanto, state approvate per complessivi fr. 16'988.50. Vista la condanna di IM 1, egli dovrà risarcire allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 31'251,50 (fr. 14'263.- , v. AI 168 [07.02.2018 – 11.05.2018] tassazione MP avv. DF 1, più importo qui tassato di fr. 16'988.50) non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). XI. Tassa di giustizia e spese 27. Gli oneri processuali sono posti per intero a carico del condannato. visti gli art.: 12, 40, 47, 49, 51, 66a, 69, 70, 103 segg., 305bis cifra 1 CP; 19 cpv. 1 lett. b, c, d, 19 cpv. 2 lett. a, 19a cifra 1 LStup; 80 segg., 84 segg., 135, 263 segg., 335 segg., 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: 1. IM 1 è autore colpevole di: 1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, nel periodo estate 2016/07 febbraio 2018 a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (Italia) ed altre località non meglio precisate della Svizzera e dell'Italia – previo acquisto, trasporto e importazione – alienato o procurato in altro modo complessivi 1'446,9 grammi netti di cocaina, ossia un quantitativo tale di stupefacente che sapeva poter mettere direttamente o

indirettamente in pericolo la salute di molte persone; 1.2. riciclaggio di denaro per avere, nel periodo estate 2016/gennaio 2018 a \_\_\_\_\_, presso l'ufficio cambio "\_\_\_\_\_", ripetutamente cambiato franchi svizzeri in euro, poi portati in Italia, per un importo complessivo di CHF 20'000.-, denaro proveniente dall'attività di alienazione di stupefacenti; 1.3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, nel periodo estate 2016/07 febbraio 2018 a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ed altre località non meglio precisate del Cantone Ticino, intenzionalmente consumato un quantitativo di 400 grammi netti di cocaina; 2. IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di: 2.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1 dell'atto d'accusa limitatamente al quantitativo di 312,9 grammi netti di cocaina; 2.2. riciclaggio di denaro di cui al punto 2 dell'atto d'accusa per il mese di febbraio 2018 e limitatamente all'importo di CHF 45'000.-. 3. Di conseguenza IM 1 è condannato: 3.1. alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 10 (dieci) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata. 3.2. al pagamento della multa di CHF 300.- (trecento) con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà commutata in una pena detentiva pari a giorni 3 (tre). 4. Non è revocata la sospensione condizionale della pena detentiva di 12 (dodici) mesi inflitta con sentenza del 23 giugno 2015 emessa dal Bezirksgericht \_\_\_\_\_, Graubünden. 5. È ordinata l'espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 8 (otto) anni, ai sensi dell'art. 66a CP. 6. È ordinato il sequestro conservativo dell'importo di euro 90.-, già sotto sequestro, a copertura delle spese. 7. Deduzione fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto il restante sotto sequestro. 8. A IM 1 non è accordato alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi dell'art. 429 e 431 CPP. 9. La tassa di giustizia di CHF 3'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato. 10. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato. 10.1. Le note professionali 05.04.2019 e 16.04.2019 dell'avv. DF 1 sono approvate per: onorario fr. 15'018.00 spese fr. 755.90 IVA (7,7%) fr. 1'214.60 totale fr. 16'988.50 10.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 31'251,50 (fr. 14'263.-, v. AI 168 tassazione MP avv. DF 1, più importo qui tassato di fr. 16'988.50) non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). Intimazione a: - Comunicazione a: - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano; - Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna; - Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna; - Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano. Per la Corte delle assise criminali La Presidente Il Vicecancelliere Distinta spese : Tassa di giustizia fr. 3'000.-- Inchiesta preliminare fr. 918.10 Multa fr. 300.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 110.60 fr. 4'328.70  
=====